CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

Allegato 1

REGOLAMENTO

RUOLO PROVINCIALE DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Novembre 2024

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Finalità
Art. 3 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea
Art. 4 Iscrizione al Ruolo
Art. 5 Requisiti
Art. 6 Esame di idoneità
Art. 7 Revisione del Ruolo
Art. 8 Disciplina transitoria
Art. 9 Diritti e Bolli
Art. 10 Norme di rinvio
Art. 11 Data di applicazione

Art. 1
Oggetto
1. Questo Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta del Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, in attuazione alle disposizioni della normativa di seguito indicata:

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 113 del 29/03/2018 recante “Istituzione della Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21);
- Legge regionale 7 agosto 2023, n. 37 recante “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea”.

2. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare o integrativa rispetto ai trasporti di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati su richiesta dei trasportati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 2
Finalità
Questo Regolamento si pone le seguenti finalità:
a) determinare i requisiti per l'iscrizione nel Ruolo Provinciale dei conducenti, ai sensi della normativa di cui all’art. 1;
b) determinare le modalità di iscrizione nel Ruolo e la disciplina transitoria;
c) disciplinare le modalità per la tenuta e la revisione del Ruolo.

Art.3
Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
1. Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Reggio Calabria è istituito il Ruolo Provinciale dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

2. Il Ruolo è così articolato:
a) sezione conducenti di autovetture adibite a servizio di taxi oppure a servizio di noleggio con conducente;
b) sezione conducenti di motocarrozzette adibite a servizio di taxi oppure a servizio di noleggio con conducente;
c) sezione conducenti di veicoli a trazione animale adibiti a servizio di taxi oppure a servizio di noleggio con conducente;
d) sezione conducenti di natanti adibiti a servizio di taxi oppure a servizio di noleggio con conducente;
e) sezione conducenti di velocipedi adibiti a servizio di noleggio con conducente.

Art. 4
Iscrizione al Ruolo
1. L'iscrizione nel Ruolo Provinciale dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte del Comune competente, della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
2. L'iscrizione nel Ruolo può essere richiesta per più sezioni ma per una sola categoria di servizio (taxi o noleggio).
3. Nel Ruolo conducenti si iscrivono solo le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 e dalla normativa di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
4. L'iscrizione nel Ruolo è, altresì, obbligatoria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di:
a) sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;
b) dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o in qualità di sostituto del dipendente per un tempo determinato.
5. L'iscrizione nel Ruolo o l'eventuale rifiuto è disposta con Determinazione dirigenziale pubblicata all'Albo camerale on line.
6. Gli iscritti al Ruolo sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni variazione dei dati iniziali di iscrizione e l'eventuale perdita temporanea o definitiva di uno o più requisiti che consentono l'iscrizione al Ruolo.

Art. 5
Requisiti
1. L'iscrizione al Ruolo è consentita soltanto a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani, ovvero di un paese dell'Unione europea, ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio, a condizione che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno o comunque nel rispetto della direttiva 2003/109/CE e relativo decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

b) essere residenti o avere domicilio professionale in provincia di Reggio Calabria che si verifica al ricorrere, alternativamente, di una delle seguenti conduzioni:

- iscrizione al Registro delle imprese in qualità di titolare/socio prestatore d'opera/collaboratore familiare di impresa con sede operativa in provincia di Reggio Calabria;
- possesso di Partita IVA intestata al richiedente;
- esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con impresa con sede operativa in provincia di Reggio Calabria;
- possesso di ulteriore documentazione idonea a comprovare che la circoscrizione territoriale della provincia di Reggio Calabria è la sede principale, stabile e continuativa di affari e interessi professionali in base ad una situazione reale, già esistente al momento della presentazione dell'istanza, ai sensi dell'articolo 16 della legge comunitaria 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee);

c) avere compiuto l'età minima prevista dalle vigenti disposizioni per la conduzione di veicoli o natanti;

d) aver assolto gli obblighi scolastici. In caso di possesso di titolo di studio conseguito all'estero, il richiedente l'iscrizione dovrà presentare, oltre la copia dello stesso, anche la traduzione in lingua Italiana, conforme al testo straniero, certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale asseverata in Tribunale;

e) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, previsto per i conducenti di autoservizi pubblici non di linea dall'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per le iscrizioni alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzette. Per i servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con veicoli a trazione animale è richiesto soltanto il possesso della patente di guida di tipo B o superiore;

f) essere in possesso della patente nautica, soltanto per l'iscrizione nella sezione conducenti di natanti adibiti a servizio di taxi oppure adibiti a servizio di noleggio con conducente;

g) aver superato l'esame di idoneità di cui all'art. 6, comma 3, della L. n. 21/1992 presso la competente Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 9 della Legge Regionale 7 agosto 2023, n. 37;

h) non essere attinti da misura interdittiva ai sensi degli articoli 67 e 89-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Art. 6
Esame di idoneità
1. Al fine di sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 6, comma 3, della L. n. 21/1992 occorre presentare domanda alla Camera di Commercio di Reggio Calabria su apposito modello pubblicato sul sito web alla sezione Modulistica.
La Domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e la Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lett. a),b),c),d),e),f) del presente Regolamento.
Alla domanda deve essere allegata copia di idoneo documento di riconoscimento, copia di patente di guida e copia del certificato di idoneità professionale di cui all'art. 5, in corso di validità.
2. L'esame di idoneità verte sulle materie previste all'art. 9 della Legge Regionale 7 agosto 2023, n. 37.
3. Il candidato che sia risultato assente per giustificati motivi può essere ammesso a ripetere la medesima prova presentando idonea documentazione giustificativa.
4. Le domande di ammissione all'esame di idoneità sono istruite dal competente ufficio della Camera di Commercio ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio competente provvede a richiedere la regolarizzazione della Domanda presentata entro un termine perentorio decorso il quale viene disposta l'esclusione del candidato dalla partecipazione all'esame, dandone comunicazione allo stesso.
5. Le Domande di ammissione all'esame considerate valide sono trasmesse alla competente Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 9 della Legge Regionale 7 agosto 2023, n. 37.
6. L'elenco dei candidati idonei e non idonei all'esame di idoneità trasmesso dalla Commissione regionale di cui sopra è pubblicato sul sito web della Camera di commercio di Reggio Calabria.

Art. 7
Revisione del Ruolo
1. La Camera di Commercio di Reggio Calabria provvede, con cadenza in genere quadriennale o successiva, alla revisione del Ruolo, al fine di accertare d'ufficio la permanenza, in capo agli iscritti, dei requisiti per l'iscrizione nel Ruolo previsti dal presente Regolamento e dalla normativa di cui all'art. 1, a seguito di fatti intervenuti successivamente alla data dell'iscrizione.
2. In caso di perdita definitiva o temporanea di uno o più dei requisiti previsti per l'iscrizione nel Ruolo dal presente Regolamento, da parte di un iscritto, a seguito di comunicazione trasmessa dallo stesso o di segnalazioni in merito trasmesse dalle competenti Autorità, con motivato provvedimento viene disposta la cancellazione o la sospensione dell'iscritto dal Ruolo.

Art. 8
Disciplina transitoria
1. Con riferimento alle licenze per l'esercizio di taxi e alle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente già rilasciate dai Comuni siti nella provincia di Reggio Calabria, sono iscritti di diritto nel Ruolo nella rispettiva sezione, a seguito di presentazione di Domanda di iscrizione, tutti i soggetti che, alla data della Delibera Regionale n. 113 del 29/03/2018, risultano essere titolari di licenza o di autorizzazione oppure abbiano prestato attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di:
a) sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;
b) dipendente di impresa autorizzata o sostituto del dipendente per un tempo determinato;
c) collaboratore o coadiutore familiare.
2. Per i soggetti diversi dai titolari costituisce requisito per l'iscrizione di cui al comma 1 avere esercitato attività di conducente per periodi che cumulino almeno due anni effettivi nei cinque anni antecedenti la data della Delibera Regionale n. 113 del 29/03/2018. In tal caso, alla Domanda di iscrizione occorre allegare anche Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, rilasciata dall'intestatario della licenza o autorizzazione attestante il periodo in cui il richiedente ha prestato la propria attività lavorativa in qualità di conducente.
3. Gli iscritti nel Ruolo provinciale dei conducenti tenuto da altra Camera di Commercio, che trasferiscano la propria residenza o il domicilio professionale nella provincia di Reggio Calabria, hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione di diritto nel Ruolo provinciale tenuto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria presentando Domanda di iscrizione per trasferimento da altro Ruolo su apposito modello pubblicato sul sito web alla sezione Modulistica.

Art. 9
Diritti e Bolli
1. La Domanda di iscrizione nel Ruolo e la Domanda per sostenere l'esame di idoneità devono essere presentata in regola con l'imposta di bollo e con il versamento dei diritti di segreteria nella misura stabilita dalla tabella B del Decreto Interministeriale 09/12/2009 ed eventualmente modificati in seguito a variazioni del suddetto Decreto.
2. Ai fini dell'iscrizione nel Ruolo è necessario effettuare il versamento della Tassa di concessione governativa. La Tassa non è dovuta nel caso di iscrizione di diritto, anche per trasferimento dal Ruolo provinciale tenuto da altra Camera di commercio, se il richiedente dimostra di averla già versata al momento del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art.10
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa riportata all'art. 1.

Art. 11
Data di Applicazione
Il predetto Regolamento decorre dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta Camerale.